

Regolamento dei**“Warrant Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. 01/07/2018-31/12/2018”****Art. 1 - Warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.**

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in A.S. (“**Carife**” o la “**Società**”), riunitasi in data 30 luglio 2015, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di nominali euro 56.759.908,95 (cinquantaseimilionisettecentocinquantanovemilanovecentootto virgola novantacinque), mediante emissione, anche in più riprese, di massimo n. 210.221.885 (duecentodiecimilioniduecentoventunomilaottocentoottantacinque) azioni ordinarie della Società del valore nominale unitario di euro 0,27 (zero virgola ventisette), aventi godimento 01/01/2019 e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (le “**Azioni di Compendio**”), destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori di massimi n. 210.221.885 (duecentodiecimilioniduecentoventunomilaottocentoottantacinque) “Warrant Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. 01/07/2018-31/12/2018” (i “**Warrant**”), la cui emissione è stata deliberata dalla predetta Assemblea straordinaria degli azionisti, assegnati gratuitamente ai titolari di azioni ordinarie Carife - diversi dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e dall'Emittente - nel rapporto di n. 5 (cinque) *Warrant* ogni n. 1 (una) azione ordinaria Carife posseduta.

Sulla base di tale delibera, i portatori dei *Warrant* avranno diritto a sottoscrivere – con le modalità e i termini indicati nel presente Regolamento – n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (uno) *Warrant* esercitato, ad un prezzo di sottoscrizione, per ciascuna delle Azioni di Compendio, pari al Prezzo di Sottoscrizione (come *infra* definito), salvo quanto previsto al successivo Articolo 3.

I *Warrant* sono ammessi al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio

1998 e sue successive modifiche ed integrazioni e della relativa regolamentazione di attuazione.

I *Warrant* sono al portatore e circolano separatamente dalle azioni cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.

Art. 2 - Modalità e Periodo di esercizio dei Warrant – Prezzo di Sottoscrizione

- I) I portatori dei *Warrant* potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio, in qualsiasi momento (fatte salve le ipotesi di sospensione di cui al successivo punto V), in ragione di numero 1 (una) Azione di Compendio ogni numero 1 (uno) *Warrant* presentato per l'esercizio (il "**Rapporto di Esercizio**"), nei giorni lavorativi bancari (termine iniziale e termine finale compresi) a decorrere dal 01/07/2018 e fino al 31/12/2018 (il "**Periodo di Esercizio**") ad un prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante il Periodo di Esercizio pari a Euro 0,27 (zero virgola ventisette) per azione (il "**Prezzo di Sottoscrizione**").
- II) Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i *Warrant* sono depositati. L'esercizio dei *Warrant* avrà effetto entro il decimo giorno di Borsa aperta del mese solare successivo a quello di presentazione della richiesta di sottoscrizione (la "**Data di Efficacia di Esercizio**"); alla Data di Efficacia di Esercizio dei *Warrant*, la Società provvederà ad emettere le Azioni di Compendio rispetto alle quali sia stata presentata la richiesta di sottoscrizione, mettendole a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A.
- III) Le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento 01/01/2019.
- IV) Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
- V) L'esercizio dei *Warrant* sarà automaticamente sospeso dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di

Assemblea dei soci convocata per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi (sotto qualsivoglia forma), l'esercizio dei *Warrant* sarà automaticamente sospeso dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare tale Assemblea dei soci sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea medesima. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

- VI) I *Warrant* che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del 31/12/2018 (il "**Termine Ultimo di Esercizio**") decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto.
- VII) All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio e a pena di inefficacia della medesima, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni richieste secondo la vigente prassi di mercato, il portatore dei *Warrant*: (i) prenderà atto che le Azioni di Compendio non sono state registrate e non saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; e (ii) dichiarerà di non essere una "*U.S. Person*" come definita ai tempi della "*Regulations S*". Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei *Warrant* sarà attribuita ai portatori di *Warrant* che non soddisfino le condizioni sopra descritte. Ogni portatore dei *Warrant* prende atto e accetta che nessuna Azione di Compendio sarà attribuita ai portatori di *Warrant* che non soddisfino entrambe le predette condizioni.

Art. 3 - Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

Qualora venisse data esecuzione ad operazioni sul capitale o, comunque, ad operazioni straordinarie (fusione/scissione) suscettibili di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Rapporto di Esercizio e/o, se del caso, il Prezzo di Sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio, secondo metodologie di generale accettazione.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Articolo 3, all'atto dell'esercizio dei *Warrant* spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei *Warrant* avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero (arrotondando all'unità inferiore) e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Art. 4 - Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei *Warrant* saranno effettuate presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.

Art. 5 - Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei *Warrant* dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine Ultimo di Esercizio.

Art. 6 – Regime Fiscale

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei *Warrant* da parte dei rispettivi portatori sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo portatore.

Art. 7 – Quotazione

Non è previsto che venga richiesta l'ammissione dei *Warrant* alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Art. 8 – Varie

Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei *Warrant* saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società stessa e, ove richiesto dalla normativa *pro tempore* applicabile, su un quotidiano a diffusione nazionale.

Il possesso dei *Warrant* comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai *Warrant* ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Ferrara o, se questione di competenza del Tribunale delle Imprese, il Tribunale di Bologna, con espressa esclusione di qualsivoglia foro alternativo, ovvero nel caso in cui il portatore dei *Warrant* rivestisse la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro di residenza o di domicilio elettivo di quest'ultimo.

